

chiarazioni dell'onorevole ministro Carcano, che dimostrava che il solo accenno ad una revisione generale della tassa fabbricati avrebbe perturbato il paese, e non avrebbe portato utile di sorta ed anzi unica conseguenza prevedibile sarebbe stata quella di recare un aumento degli affitti. Quindi prego l'onorevole Negri De Salvi di ritirare il suo ordine del giorno, come già lo ha pregato il ministro delle finanze, e, riservandomi di dare gli schiarimenti necessari nella discussione dei capitoli, pongo fine al mio dire. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Non ho che da ringraziare l'onorevole relatore ed associarmi a lui ed al mio collega, l'onorevole ministro delle finanze, nel pregare l'onorevole Negri De Salvi a non volere insistere nel suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Negri aveva presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a fissare un termine, entro il quale presenterà un disegno di legge per la revisione generale dei fabbricati, agli effetti che il maggiore prodotto d'imposta vada a diminuzione dei decimi ed allo sgravio delle quote minime ».

Insiste onorevole Negri?

NEGRI DE SALVI. Io speravo che l'onorevole ministro delle finanze avrebbe accettato il mio ordine del giorno almeno come una raccomandazione, ma, naturalmente, date le condizioni della Camera, non vi insisto e lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Procediamo ora alla discussione dei capitoli. Resta inteso che quelli, su cui nessuno chiederà di parlare, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

GIOVANELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIOVANELLI, *relatore*. Domando se l'onorevole ministro accetta le proposte della Giunta generale del bilancio.

CARCANO, *ministro del tesoro*. S'intende: sono state fatte d'accordo.

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai capitoli.

Titolo I. — *Entrata ordinaria*. — Categoria I. — *Entrate effettive*. — *Redditi patrimoniali dello Stato*. — Capitolo 1. Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico), lire 2,328,000.

Capitolo 2. Redditi del patrimonio mobiliare del demanio, lire 1,750,000.

Capitolo 3. Proventi dei beni del demanio pubblico, lire 2,900,000.

Capitolo 4. Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio, 930,000 lire.

Capitolo 5. Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico, lire 750,000.

Capitolo 6. Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato, lire 74,000.

Capitolo 7. Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali, 3,650,000.

Capitolo 8. Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, *per memoria*.

Capitolo 9. Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro, lire 3,070,492.

Capitolo 10. Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato, 250,000 lire.

Capitolo 11. Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13 milioni spettanti allo Stato giusta l'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325, lire 467,330.

Capitolo 12. Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi, lire 194,000.

Capitolo 13. Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137), lire 47,559,684.05.

Capitolo 14. Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, numero 1406), lire 62,000.

Capitolo 15. Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83), lire 950,000.

Capitolo 16. Partecipazione dello Stato ai prodotti netti della ferrovia del Gottardo, al netto dalla quota spettante al municipio di Genova (art. 18 della convenzione internazionale 15 ottobre 1869 approvata con la